CONTINUITA' ASSISTENZIALE

Regolamento aziendale per la reperibilità domiciliare

REPERIBILITA' ART 43 AIR 18/1/2008

Soggetti che possono effettuare turni di Reperibilità domiciliare

- 1) medici titolari e sostituti della sede di continuità assistenziale;
- 2) medici inseriti nella graduatoria regionale di settore valida per l'anno 2009;
- 3) i medici in possesso del titolo di formazione ma non inseriti nella graduatoria regionale di settore valida per l'anno 2009 (norma transitoria 4 ACN 29/7/2009);
- 4) medici in possesso della sola abilitazione dopo il 31.12.1994 che non abbiano in atto alcun rapporto di lavoro (norma finale n. 5 ACN 23/3/2005);
- 5) medici frequentanti il Corso Triennale di Formazione in Medicina Generale;
- 6) medici frequentanti corsi di specializzazione

I medici di cui al punto 2 verranno graduati con il punteggio riportato nella graduatoria regionale di settore anno 2009

I medici di cui ai punti 3,4,5,6, verranno graduati, nell'ambito di ogni singolo raggruppamento, secondo i seguenti criteri:

- · Minore età al conseguimento del diploma di laurea;
- Voto di laurea;
- Anzianità di laurea

I medici titolari di incarico a tempo indeterminato di ciascuna sede, (che non concorreranno nel bando) daranno la propria disponibilità ad essere inseriti negli elenchi di reperibilità domiciliare al Direttore di Distretto di appartenenza.

La disponibilità si intende data una sola volta e avrà validità per la durata del presente regolamento. La eventuale revoca della disponibilità ad effettuare reperibilità domiciliare da parte del medico deve essere comunicata entro il 10 del mese e ha effetto dal mese successivo.

La riammissione negli elenchi di reperibilità potrà avvenire dopo un anno dalla data della revoca.

I medici sostituti incaricati semestralmente, daranno la propria disponibilità ad essere inseriti negli elenchi di reperibilità domiciliare al Direttore del Distretto al momento della presa in carico. Tale disponibilità avrà la stessa durata dell'incarico.

I medici di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6 che concorreranno a formare gli elenchi di reperibilità indicheranno nella domanda di partecipazione al bando un solo distretto dove intendono effettuare la reperibilità

Per ogni distretto sarà costituito un contingente minimo proporzionato alle sedi che insistono nel distretto. Le domande in esubero saranno assegnate d'ufficio sul territorio, tenendo conto della residenza del medico e nel rispetto del distretto confinante.

ORGANIZZAZIONE DELLA REPERIBILITA' DOMICILIARE.

Fermo restando quanto previsto all'art. 43 comma 5 (per ciascun distretto deve essere in turno di reperibilità un solo medico incaricato ai sensi dell'art 63 e 70 dell'ACN 29/7/2005), il Direttore di distretto è tenuto a predisporre mensilmente i turni di reperibilità per ciascuna sede in base agli elenchi dei reperibili. Per ogni sede di continuità assistenziale il Direttore di distretto dovrà costituire un contingente minimo commisurato al numero delle postazioni insistenti in ogni distretto.

I turni di reperibilità di ciascuna postazione vanno comunicati contestualmente alla turnazione del mese, sempre a cura del Direttore del Distretto, ai medici in servizio presso la sede e ai medici reperibili.

I turni vanno elaborati nel seguente modo:

- I medici di cui all'art. 43, comma 2 AIR (titolari e sostituti) effettuano la reperibilità esclusivamente nella postazione in cui sono incaricati nei giorni in cui non sono in turno attivo.
- Per ciascuna postazione deve essere garantita un medico reperibile ogni 2 medici in guardia attiva; per frazioni di 1 si arrotonda all'unità superiore.
 Resta inteso che per ogni distretto potrà essere retribuito soltanto un medico incaricato ai sensi dell'art 63 e 70 dell'ACN 29/7/2005.
- Un medico reperibile NON può essere in turno contemporaneamente su due postazioni.
- Nei casi in cui per ciascun turno di reperibilità sono disponibili un numero di medici superiore al numero dei medici in turno, gli stessi vanno graduati dopo i medici incaricati ai sensi dell'art.
 43 comma 2 AIR (titolari e sostituti)
- Nei casi in cui un medico reperibile non sia in grado di garantire la reperibilità nel turno assegnatogli, lo stesso deve dare tempestiva comunicazione, per la relativa sostituzione, al responsabile individuato dal Direttore di Distretto nella fascia oraria 8.00 12.00. Dopo tale fascia oraria il reperibile dovrà contattare altro reperibile

Attivazione della reperibilità

La reperibilità nei modi di cui al presente regolamento deve essere attivata esclusivamente per sostituzioni inferiori a 9 giorni.

l distretti della ASL BA devono comunicare formalmente a tutti i medici incaricati del distretto il nominativo del responsabile distrettuale per il servizio di Continuità Assistenziale e contestualmente il recapito telefonico e fax a cui fare riferimento.

Il medico impossibilitato ad effettuare il turno assegnato avverte il responsabile indicato del distretto di appartenenza. La comunicazione può essere fatta anche telefonicamente, fermo restando che entro le 48 successive deve seguire comunicazione scritta.

Il responsabile di distretto assegna formalmente il turno al medico reperibile, secondo la turnazione predisposta. Quest'ultimo diventa responsabile a tutti gli effetti della copertura del turno. Nel caso in cui non è possibile garantire la reperibilità con i medici iscritti nell'elenco distrettuale,

è possibile utilizzare medici reperibili inseriti in elenchi di distretti diversi.

Sia la segnalazione che la individuazione del reperibile deve avvenire solo per questo caso a livello di Direzioni di Distretto.

Il CPA nella seduta del 2/7/2009 ha approvato il seguente regolamento di continuità assistenziale.

CONTINUITA' ASSISTENZIALE

Regolamento aziendale per gli incarichi di sostituzione e per la reperibilità domiciliare

SOSTITUZIONI ART 42 AIR 18/1/2008

Il medico impossibilitato ad effettuare il turno deve avvertire il responsabile indicato dalla Azienda che provvede alla sua sostituzione. L'Azienda garantirà tale adempimento dal LUNEDI' al VENERDI' dalle ore 8.00 alle ore 14.00, mentre per la fascia oraria 14.00-20.00 della giornata del sabato e dei festivi sarà il medico a contattare direttamente il reperibile

Per le sostituzioni di durata inferiori o pari a nove giorni il responsabile indicato dall'Azienda provvede alla sostituzione del medico impossibilitato ad effettuare il turno con il medico reperibile da attingere dalla graduatoria aziendale dei medici reperibili.

Per le sostituzioni di durata superiore ai nove giorni, l'Azienda conferisce l'incarico di sostituzione ai sensi dell'art 70 ACN 23/3/2005.

Qualora l'Azienda, non provveda a conferire l'incarico di sostituzione a causa della indisponibilità dei medici inseriti nella graduatoria aziendale per le sostituzioni di continuità assistenziale si osservano le seguenti direttive:

- a) L'UO GAPC comunicherà al Direttore del Distretto il mancato conferimento dell'incarico di sostituzione;
- b) Il Direttore di distretto, sulla base di tale comunicazione è autorizzato ad assegnare turni aggiuntivi, fino alla concorrenza delle 38 ore settimanali, ai titolari e sostituti della sede di continuità assistenziale rimasta scoperta. Si precisa, a tale proposito, che anche i medici di assistenza primaria e quelli impegnati nelle attività distrettuali potranno espletare TURNI AGGIUNTIVI di continuità assistenziale fino alla concorrenza delle 38 ore settimanali. Il limite delle 38 ore settimanali deve intendersi riferito nell'ambito della sola continuità assistenziale A tale riguardo, i medici titolari e sostituti, già incaricati, potranno dare la propria disponibilità al Direttore di Distretto da cui dipendono funzionalmente. Nel caso in cui non ci fossero nella sede medici titolari e sostituti disponibili ad effettuare turni aggiuntivi, il Direttore di Distretto potrà ricorrere alla reperibilità domiciliare.

REPERIBILITA' ART 43 AIR 18/1/2008

Soggetti che possono effettuare turni di Reperibilità domiciliare

- 1) medici titolari e sostituti della sede di continuità assistenziale;
- A) 2) medici inseriti nella graduatoria regionale di settore valida per l'anno 2008;
- B) 3) i medici in possesso del titolo di formazione ma non inseriti nella graduatoria regionale di settore (norma transitoria 4 ACN 23/3/2005);
- 4) medici in possesso della sola abilitazione dopo il 31.12.1994 che non abbiano in atto alcun rapporto di lavoro (norma finale n. 5 ACN 23/3/2005);
- 5) medici frequentanti il Corso Triennale di Formazione in Medicina Generale;
- E) 6) medici frequentanti corsi di specializzazione

I medici di cui al punto 2 verranno graduati con il punteggio riportato nella graduatoria regionale di settore anno 2008

I medici di cui ai punti 3,4,5,6, verranno graduati, nell'ambito di ogni singolo raggruppamento, secondo i seguenti criteri:

- Minore età al conseguimento del diploma di laurea;
- Voto di laurea;
- Anzianità di laurea

I medici titolari di incarico a tempo indeterminato di ciascuna sede, (che non concorreranno nel bando) daranno la propria disponibilità ad essere inseriti negli elenchi di reperibilità domiciliare al Direttore di Distretto di appartenenza.

La disponibilità si intende data una sola volta e avrà validità per la durata del presente regolamento. La eventuale revoca della disponibilità ad effettuare reperibilità domiciliare da parte del medico deve essere comunicata entro il 10 del mese e ha effetto dal mese successivo.

La riammissione negli elenchi di reperibilità potrà avvenire dopo un anno dalla data della revoca.

I medici sostituti incaricati semestralmente, daranno la propria disponibilità ad essere inseriti negli elenchi di reperibilità domiciliare al Direttore del Distretto al momento della presa in carico. Tale disponibilità avrà la stessa durata dell'incarico.

I medici di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6 che concorreranno a formare gli elenchi di reperibilità, indicheranno nella domanda di partecipazione al bando un solo distretto dove intendono effettuare la reperibilità domiciliare.

Per ogni distretto sarà costituito un contingente minimo proporzionato alle sedi che insistono nel distretto. Le domande in esubero saranno assegnate d'ufficio sul territorio, tenendo conto della residenza del medico e nel rispetto del distretto confinante.

ORGANIZZAZIONE DELLA REPERIBILITA' DOMICILIARE.

Fermo restando quanto previsto all'art. 43 comma 5 (per ciascun distretto deve essere in turno di reperibilità un solo medico incaricato ai sensi dell'art 63 e 70 dell'ACN 23/3/2005), il Direttore di distretto è tenuto a predisporre mensilmente i turni di reperibilità per ciascuna sede in base agli elenchi dei reperibili. Per ogni sede di continuità assistenziale il Direttore di distretto dovrà costituire un contingente minimo commisurato al numero delle postazioni insistenti in ogni distretto.

I turni di reperibilità di ciascuna postazione vanno comunicati contestualmente alla turnazione del mese, sempre a cura del Direttore del Distretto, ai medici in servizio presso la sede e ai medici reperibili.

I turni vanno elaborati nel seguente modo:

- I medici di cui all'art. 43, comma 2 AIR (titolari e sostituti) effettuano la reperibilità esclusivamente nella postazione in cui sono incaricati nei giorni in cui non sono in turno attivo.
- Per ciascuna postazione deve essere garantita un medico reperibile ogni 2 medici in guardia attiva; per frazioni di 1 si arrotonda all'unità superiore.
 Resta inteso che per ogni distretto potrà essere retribuito soltanto un medico incaricato ai sensi dell'art 63 e 70 dell'ACN 23/3/2005.
- Un medico reperibile NON può essere in turno contemporaneamente su due postazioni.
- Nei casi in cui per ciascun turno di reperibilità sono disponibili un numero di medici superiore al numero dei medici in turno, gli stessi vanno graduati dopo i medici incaricati ai sensi dell'art. 43 comma 2 AIR (titolari e sostituti)
- Nei casi in cui un medico reperibile non sia in grado di garantire la reperibilità nel turno assegnatogli, lo stesso deve dare tempestiva comunicazione, per la relativa sostituzione, al responsabile individuato dal Direttore di Distretto nella fascia oraria 8.00 12.00.. Dopo tale fascia oraria il reperibile dovrà contattare altro reperibile

Attivazione della reperibilità

La reperibilità nei modi di cui al presente regolamento deve essere attivata esclusivamente per sostituzioni inferiori a 9 giorni.

I distretti della ASL BA devono comunicare formalmente a tutti i medici incaricati del distretto il nominativo del responsabile distrettuale per il servizio di Continuità Assistenziale e contestualmente il recapito telefonico e fax a cui fare riferimento.

Il medico impossibilitato ad effettuare il turno assegnato avverte il responsabile indicato del distretto di appartenenza. La comunicazione può essere fatta anche telefonicamente, fermo restando che entro le 48 successive deve seguire comunicazione scritta.

Il responsabile di distretto assegna formalmente il turno al medico reperibile, secondo la turnazione predisposta che diventa responsabile a tutti gli effetti della copertura del turno.

ALLEGATO C

REGOLAMENTO AZIENDALE REPERIBILITA' DOMICILIARE CONTINUITA' ASSISTENZIALE Art 56 DPR 270/00

Al fine di rendere effettivamente operativo ed omogeneo l'istituto contrattuale della reperibilità domiciliare sull'intero territorio aziendale, si comunicano qui di seguito le determinazioni assunte dal Comitato Permanente Aziendale ex art 11 DPR 270/00 nella seduta del 13/1/2005.

SOGGETTI DESTINATARI

E' stato indetto avviso pubblico per la reperibilità domiciliare nell'ambito del servizio di Continuità Assistenziale di questa AUSL BA/4 pubblicato sul **BURP** n. 6 del 13/1/2005.

I medici legittimati ad essere inseriti negli elenchi distrettuali per i turni di reperibilità sono soltanto coloro i quali hanno fatto domanda come da avviso pubblico e riconducibili alle fattispecie di seguito riportate:

- a) medici inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale valevole per l'anno 2003;
- b) medici in possesso dell'attestato di formazione ma non inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale valevole per l'anno 2003 (norma transitoria n 7 DPR 270/00);
- c) medici abilitati dopo il 31/12/1994 non in possesso dell'attestato di formazione (norma finale n. 10 DPR 270/00).

ORGANIZZAZIONE DELLA REPERIBILITA'

Per ogni singolo distretto sarà redatta una singola graduatoria stra il medici del contingente assunto in ordine alla posizione occupata in graduatoria regionale nonché in base alla opzione distrettuale espressa dal medico che intende garantire la reperibilità i

Il singolo Distretto provvederà, mensilmente, a fornire a tutti i medici addetti al servizio di continuità assistenziale copia dell'elenco dei medici reperibili contenente il recapito telefonico presso cui ciascuno di essi potrà essere reperito ed i TURNI che gli sono stati assegnati.

Copia di detto elenco dovrà essere affisso all'interno di ogni sede di continuità assistenziale.

Per ogni turno saranno disponibili 1 o 2 medici.ll numero dei medici reperibili per turno dipenderà dalle domande di disponibilità che saranno pervenute.

Corre obbligo per il medico che attiva la reperibilità comunicare all'Azienda l'eventuale indisponibilità del medico reperibile ad effettuare il turno, salvo che ciò sia dovuto a gravi e giustificati motivi.

Il medico che si rende indisponibile /a garantire la reperibilita verrà cancellato dalla graduatoria di reperibilità domiciliare con il divieto assoluto di ricoprire turni durante tutta la vigenza della graduatoria di riferimento.

ATTIVAZIONE REPERIBILITA' DOMICILIARE

I soggetti legittimati ad attivare la reperibilità domiciliare sono:

- a) Il Direttore di Distretto o suo delegato
- b) Il medico incaricato del turno

Costituisce obbligo per il medico in turno comunicare al Direttore di Distretto la propria impossibilità ad effettuare il turno, eccezion fatta per la sola fattispecie in cui non sia in grado di farlo tempestivamente. In quest'ultimo caso il medico in turno contatterà il medico in reperibilità oraria come da turnazione da prevedersi giornalmente a cura di ogni singolo distretto.

Non è consentito contattare altro reperibile che non sia quello/ effettivamente in turno quel giorno, salvo casi di forza maggiore che

vanno documentati e segnalati alla Direzione distrettuale/

E' fatto divieto assoluto, altresi, per il medico in turno concordare preventivamente turni di reperibilità domiciliare, pena l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art 16 DPR 270/00 per responsabilità e violazioni convenzionali.

Le sanzioni applicabili a carico del medico che incorre in tale violazione sono a seconda della gradualità :

a) riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% per la durata massima di sei mesi;

b) sospensione del rapporto per durata non inferiore a 6 giorni e non superiore a sei mesi per reiterato comportamento

Analoghe sanzioni disciplinari verranno applicate a tutti quei medici che, da una verifica amministrativa, risulti che abbiano ceduto sistematicamente turni festivi e prefestivi senza precludere l'ipotesi, di revoca dell'incarico per recidiva di infrazioni che hanno già comportato la sospensione del rapporto, così come previsto dal succitato art 16 comma 2° lett.e) DPR 270/00

Il Direttore di Distretto a cui il presente regolamento viene inviato per conoscenza è invitato a dare massima divulgazione a tutti i medici in organico presso ogni sede distrettuale.